



Comune di Villafranca Padovana
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI
QUARTIERE E FRAZIONI

Art. 1

COSTITUZIONE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto Comunale ed in ossequio a quanto previsto dall'atto costitutivo dell'Associazione Città Sane, sono costituiti i Consigli di Quartiere e Frazione, intesi come centri di osservazione permanente, aperti a tutte le varie componenti presenti sul territorio.
2. I Consigli di Q. e F. sono organi consultivi della comunità, atti a promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte decisionali dell'Amministrazione anche in ordine allo sviluppo del progetto Città Sane.
3. La partecipazione dei cittadini dovrà avvenire tramite un processo innovativo in un clima di sostegno verso il cambiamento nel quale, la proposta di nuove iniziative rivolte alla comunità ed ai nuovi eventuali partners del progetto dovrà concludersi con suggerimenti che dovranno essere velocemente riconosciuti, attentamente considerati e, quando possibile, adottati.
4. Tramite i Consigli di Q. e F. sarà possibile stabilire priorità, prendere decisioni, progettare e realizzare strategie volte al miglioramento della salute in relazione ai controlli delle variabili che interagiscono sulla salute stessa, identificate in: fattori ambientali, fattori individuali e fattori socioeconomici.
5. E' prevista l'istituzione di due Consigli di quartiere per il Capoluogo, uno per il centro storico e uno per la periferia; sono inoltre istituiti tre consigli di frazione: Ronchi, Taggì di Sopra e Taggì di Sotto.
6. In fase di prima istituzione nel Capoluogo verrà istituito un solo quartiere. (*)

(*) EMENDAMENTO APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 20.07.2001

Art. 2

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E FRAZIONE

- 1 I Consigli di Quartiere e Frazione sono eletti dal Consiglio Comunale su designazione delle categorie economiche, produttive e sociali, sportive e culturali che operano sul territorio nel numero di due per categoria, perché vicine alla comunità stessa e dotate di flessibilità organizzativa.
- 2 L'elezione dei componenti dei consigli di Q. e F. avviene anche a domanda del singolo cittadino residente nella frazione e interessato al progetto "Città Sane".
- 3 Ai fini di cui al comma 2, l'elezione viene preceduta da un'assemblea divulgativa, convocata dal Sindaco-presidente, nella quale vengono esposti gli obiettivi del progetto "Città Sane" e vengono accolte le domande dei cittadini interessati a porre la propria candidatura.
- 4 Possono essere accolte le domande che i cittadini o le categorie indicate nel comma 6, abbiano fatto pervenire prima della convocazione del Consiglio Comunale.
- 5 L'elezione dei rappresentanti di Q. e F. deve rispettare, per quanto possibile, il criterio della residenza nella frazione.
- 6 I Consigli di Quartiere e Frazione sono composti da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci) componenti.
I Consiglieri saranno espressione:

- Delle categorie economiche e produttive n. 2
- delle categorie sociali n. 2
- delle categorie sportive n. 2
- delle categorie culturali ed organi scolastici n. 2
- dei cittadini residenti nella frazione n. 2

L'elezione dei componenti del Consiglio di Q. e F. avviene con voto limitato a n. 2 (due) componenti per ogni categoria.

7. E' incompatibile l'incarico di consigliere comunale con l'incarico a consigliere di consigli di Q. e F. Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali possono partecipare alle sedute del Consiglio di Q. e F. se chiamati a riferire su taluni argomenti o se invitati dal Presidente.
8. I componenti dei Consigli di Q. e F. eleggono all'interno il Presidente del Consiglio ed un Segretario.
9. I presidenti e segretari dei Consigli di Q. e F. sono di diritto membri del Comitato direttivo del progetto Città Sane.

Art. 3

FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E FRAZIONE

1. La seduta di insediamento dei singoli consigli è presieduta dal Sindaco o suo delegato; in tale occasione si procede alla elezione del Presidente e del Segretario che provvederà alla redazione dei verbali delle sedute di Consiglio ed alla conservazione degli stessi.
2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri eletti.
3. L'elezione del segretario avviene a maggioranza semplice.
4. Le successive riunioni saranno convocate dal Presidente con invito scritto che dovrà essere consegnato almeno sette giorni prima delle sedute.
5. Le sedute dei Consigli sono pubbliche e si svolgono di norma presso stabili di proprietà del Comune.
6. Qualora sia necessaria una votazione, su uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, questa avviene in forma palese. Sono approvate le proposte che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
7. I verbali delle sedute saranno redatti su schede - guida preparate dal comitato tecnico progetto Città Sane.
8. Copia dei verbali delle sedute dovranno essere trasmessi al Sindaco entro quindici giorni dalla data della riunione.

Art. 4

COMPITI DEI CONSIGLI DI QUARTIERI E FRAZIONE

1. I Consigli di Q. e F. esprimono pareri e formulano proposte in ordine ad azioni o iniziative dell'amministrazione comunale che tendano a promuovere e realizzare sul territorio obiettivi di tutela della salute pubblica, sicurezza, solidarietà sociale, sviluppo economico e condizioni ambientali di vita ottimali; sostenere e valorizzare le esperienze e la progettualità di tutte le risorse presenti sul territorio.

2. I Consigli di Q. e F. hanno il compito anche di diffondere informazioni relative a necessità e preferenze dei cittadini anche in ordine alle attività svolte dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5

COMPITI DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E FRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Q. e F. in aderenza a quanto citato nel comma 2, dell'art. 1 di questo Regolamento deve farsi promotore di tutti gli interventi atti a promuovere la partecipazione dei cittadini alle finalità proprie del Consiglio stesso.
2. In caso di palese difficoltà del Presidente ad adempiere al proprio mandato, il Sindaco, con istanza motivata, invita il Consiglio di Q. e F. ad esprimere altro Presidente in sostituzione dell'inadempiente.
3. La sostituzione deve avvenire con la maggioranza prevista dall'art. 3, comma 2.

Art. 6

DURATA IN CARICA

1. I Consiglieri di Q. e F. devono essere rinnovati con l'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Art. 7

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento allo Statuto dell'Associazione Rete Italiana Città Sane - O.M.S. ed allo Statuto comunale.

COMPOSIZIONE COMITATO DIRETTIVO DEL PROGETTO CITTÀ SANE

Sindaco o suo delegato

Presidente Consiglio di Q. e F.

Segretario Consiglio di Q. e F.

Presidente Commissioni Comunali

Responsabili di Area

Università Studi di Padova – Istituto Ecologia Umana e Medicina di Comunità

U.L.S.S. Direzione Sanitaria, Sociale, Dipartimento di Prevenzione

INDICE

Art. 1	Costituzione	pag. 1
Art. 2	Elezione dei Consigli di Quartiere e Frazione	pag. 1
Art. 3	Funzionamento dei Consigli di Quartiere e Frazione	pag. 2
Art. 4	Compiti dei Consigli di Quartiere e Frazione	pag. 3
Art. 5	Compiti dei Presidenti dei Consigli di Quartiere e Frazione	pag. 5
Art. 6	Durata in carica	pag. 4
Art. 7	Norma di rinvio	pag. 4
	Composizione Comitato direttivo del Progetto Città Sane	pag. 5
	Indice	pag. 6